

Avv. GIOVANNI CIARAVINO
91100 Trapani – Via Garibaldi, n. 80
Tel/Fax 0923/23523 – cell. 3392947743
pec.: giovanni.ciaravino@avvocatitrapani.legalmail.it
[mail: studioavvciaravino@gmail.com](mailto:studioavvciaravino@gmail.com)

ECC.MA CORTE D'APPELLO DI PALERMO

Sezione Controversie Lavoro

Ricorso in appello

con istanza per- la determinazione delle modalità della notificazione

ex art. 151 c.p.c.

dei sigg.ri **IGNAZIA MONACO**, nata a Trapani, il 24 giugno 1964, C.F.: MNCGNZ64H64L331D, residente in Trapani, viale XI settembre 2001, n. 1; **GIUSEPPINA SANACUORE**, nata a Trapani, il 9 marzo 1956, CF.: SNCGPP56C49L331U, residente in Trapani, via Pietro Mascagni, n. 41; **ROSARIA PALMERI**, nata a Buseto Palizzolo, il 5 luglio 1965, C.F.: PLMRSR65L45B288W, ed ivi residente in via Arciprete Bulgarella, n. 32; **CATERINA MINAUDO**, nata a Erice, il 22 febbraio 1972, C.F.: MNDCRN72B62D423I, residente in Paceco, via Antonino Scuderi, n. 152; **ROSANNA SIMONTE**, nata a Buseto Palizzolo (TP), il 19 luglio 1973, C.F. SMNRNN73L59B288V, residente in Erice, via Baglio Rizzo, n. 5; **LOREDANA PATRIZIA SAMPIERI**, nata a Marsala, il 23 aprile 1972, CF.: SMPLDN72D63E974U, residente in Marsala, via Del Fante, n. 33/A; **BRUNA SACCARO**, nata a Trapani, il 18 aprile 1957, C.F.: SCCBRN57D58L331J, residente in Erice, via Giuseppe Pedone, n. 2; **ALBERTO ZUSO**, nato ad Erice, il 4 febbraio 1973, C.F.: ZSULRT73B04D423P, residente in Trapani, via Salemi, n. 90; **GRAZIA SPADA**, nata a Erice, il 13 ottobre 1980, CF.: SPDGRZ80R53D423D, residente in Erice, via Corridoni, n. 9 tutti



elettivamente domiciliati in Palermo, Viale Lazio, n. 36, presso lo studio dell'avv. Sergio Bertuglia, e rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Ciaravino, (C.F. CRV GNN 71R05D423B; pec: giovanni.ciaravino@avvocatitrapani.legalmail.it; fax: 0923593609), giusta mandato da intendersi apposto in calce al presente atto,

APPELLANTI

contro

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA**, (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro pro – tempore, **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, (C.F. 80018500829), in persona del Dirigente pro-tempore, l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA – UFFICIO XI – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI TRAPANI**, (C.F. 80003400811), in persona del Dirigente pro-tempore, tutti rappresentati e difesi in primo grado dal Dr. Massimiliano Rallo (C.Fisc.: RLLMSM72E18E974S), funzionario in servizio presso il predetto Ufficio XI, AMBITO DI TRAPANI, sito in Via Castellammare, 14, presso il cui ufficio sono domiciliati, pec-mail: usftp@postacert.istruzione.it, email: massimiliano.rallo.tp@istruzione.it

APPELLATI

e nei confronti

di tutti i docenti idonei non vincitori del concorso di cui al D.M. 82/2012, che siano stati immessi in ruolo ai sensi del piano straordinario di assunzioni previsto dall'art. 1, commi 95 e segg., L. 107 del 2015, e che



abbiano ottenuto il trasferimento ai sensi dell'art. 6, comma 1, CCNI – Mobilità Scuola, dell'8 aprile 2016, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/15, e provenienti da Gae,

CONTROINTERESSATI NON COSTITUITI

per la riforma

della sentenza n. 420/2018, del Tribunale di Trapani – Sezione Controversie di Lavoro, pubblicata in data 29 agosto 2018, mai notificata.

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato gli appellanti chiedevano al G.L.

di Trapani di accogliere le seguenti domande:

“1) ritenga e dichiari che gli idonei non vincitori del concorso bandito con D.M. 82/2012, non potevano partecipare al piano straordinario di assunzioni previsto dall'art. 1, comma 96, della legge n. 107/2015, in quanto il bando – *lex specialis* della procedura concorsuale – non prevedeva la possibilità d'assumere gli idonei; eventualmente, si chiede di rimettere la questione innanzi alla Corte Costituzionale, onde accertare l'illegittimità costituzionale dell'art.1, comma 96, della legge 107/2015, per violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A., nella parte in cui è stato consentito di partecipare al piano straordinario di assunzioni ai soggetti idonei nella procedura selettiva di cui al D.M. 82/2012;

2) conseguentemente, ed in ogni caso, ovvero sia per la denunciata incostituzionalità, ovvero ancora per la violazione dell'art 1, commi 108 e 196 della legge n. 107/2015, ritenga e dichiari la invalidità, nullità, illegittimità e/o inefficacia delle norme del CCNI sulla mobilità, per l'anno scolastico 2016/2017, dell'8 aprile 2016, nella parte in cui prevedono che ai movimenti di mobilità partecipi il personale assunto per effetto dell'idoneità conseguita nel concorso bandito con D.M. n. 82/2012, e/o nella parte in cui prevedono che tale partecipazione avvenga con precedenza, nella provincia d'assunzione, rispetto a quelli dei soggetti assunti in forza della posizione occupata nelle <<graduatorie ad esaurimento>>;

3) e, per l'effetto, dichiari la invalidità, nullità, illegittimità, e/o inefficacia dei trasferimenti disposti sulla base delle sopra indicate norme, nonché dei trasferimenti, così come disposti dall'Amministrazione, dei ricorrenti, condannando l'amministrazione ad assegnare le sedi richieste prioritariamente dai ricorrenti medesimi;



4) ancora, ritenga e dichiari la invalidità, nullità, illegittimità e/o inefficacia dell'art 6, fase <>, del CCNI sulla mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, sia nella parte in cui prevede una precedenza sulla mobilità degli immessi in ruolo provenienti da Gae entro l'a.s. 2014/15, sia nella parte in cui prevede una precedenza sulla mobilità degli immessi in ruolo provenienti da graduatoria di concorso nell'a.s. 2015/16, entrambe previste rispetto ai docenti provenienti da Gae ed immessi in ruolo nell'anno scolastico 2015/16, sia, infine, nella parte in cui prevede la mobilità su scuola e non su ambito da parte dei docenti provenienti da Gae ed immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/15, per violazione dell'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015 ed eccesso di potere per disparità di trattamento e violazione dell'art. 3 Cost.;

5) e, per l'effetto, dichiari la invalidità, nullità, illegittimità, e/o inefficacia dei trasferimenti disposti sulla base delle sopra indicate norme, nonché dei trasferimenti, così come disposti dall'Amministrazione, dei ricorrenti, condannando l'amministrazione ad assegnare le sedi richieste prioritariamente dai ricorrenti medesimi;

6) ritenga e dichiari, altresì, la invalidità, nullità, illegittimità e/o l'inefficacia delle disposizioni relative alla fase <<D>>, nella parte in cui si consente agli assunti da graduatorie di merito (D.M. 82/2012) di partecipare ai movimenti interprovinciali, nonostante l'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, abbia introdotto la mobilità straordinaria solo per gli assunti nelle fasi <> e <<C>> (fasi di cui alla legge n. 107/2015) da <<graduatorie ad esaurimento>>;

7) e, per l'effetto, dichiari la invalidità, nullità, illegittimità, e/o inefficacia dei trasferimenti disposti sulla base delle sopra indicate norme, nonché dei trasferimenti, così come disposti dall'Amministrazione, dei ricorrenti, condannando l'amministrazione ad assegnare le sedi richieste prioritariamente dai ricorrenti medesimi”.

Si costituiva il Ministero resistente ed a seguito di discussione il giudice di prime cure, con la sentenza n. 420 del 2018, pubblicata in data 29 agosto 2018, quivi impugnata, rigettava il ricorso così da costringere gli odierni appellanti alla presentazione del presente ricorso.

DIRITTO

Al fine di intendere la fondatezza del presente appello appare opportuno svolgere una premessa di diritto e di fatto già svolta in primo grado.

A.1. La legge n. 107/2015, ha previsto, a partire dall'art. 1, comma 96, l'avvio di un piano straordinario d'assunzione da attuarsi nell'anno scolastico 2015/2016, ed articolato in tre fasi denominate a), b) e c).



In particolare, ai sensi del menzionato comma, i destinatari di tale piano d'assunzione sono stati individuati nei: a) docenti **inseriti nelle graduatorie di merito del concorso** bandito con Decreto direttoriale M.I.U.R. n. 82 del 24.1.2012; b) **docenti inseriti nelle GAE**, con il punteggio ed i titoli posseduti con l'ultimo aggiornamento e valevoli per il triennio 2014/2017.

Come è agevole constatare, punto su cui si tornerà *infra*, la lettera a) della norma in questione consente di partecipare alle immissioni in ruolo straordinarie anche a coloro che, avendo partecipato al concorso del 2012, ma non essendone vincitori, sono considerati semplicemente idonei.

Ciò emerge non solo dal dato letterale della norme ("docenti inseriti nelle graduatorie di merito", senza alcuna distinzione tra vincitori del concorso e semplicemente idonei), ma anche dal fatto che, in concreto, nella stragrande maggioranza dei casi, i vincitori dei posti messi a concorso nel 2012 sono stati tutti già immessi in ruolo prima della legge 107 del 2015, e nelle predette graduatorie rimangono solo gli idonei.

A.2. Il successivo comma 108 dell'art. 1, della legge 107/2015, invece, ha dettato talune norme in materia di mobilità territoriale, da attuarsi per l'anno scolastico successivo all'assunzione, quindi per l'a.s. 2016/17.

Il citato comma, nel primo capoverso, ha introdotto un piano straordinario di mobilità in favore del **personale assunto nell'a.s. 2014/2015**, su tutti gli ambiti nazionali e su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia (compresi quelli assegnati in via provvisoria nell'a.s. 2015/2016), prevedendo esplicita deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di assunzione di cui all'art. 399, comma 3, del D.Lgs. 217/1994.

Nel secondo capoverso, invece, viene disposto che i docenti assunti ex art. 1, comma 96, lett. B), nelle fasi di cui al comma 98, art. 1, lett. b) e c), **e cioè i docenti inseriti nelle Gae**, potranno partecipare – dopo i docenti di cui al primo capoverso, e cioè quelli assunti entro l'anno scolastico 2014/15 – alla mobilità su tutti gli ambiti nazionali.

Come si vede, il comma 108 in esame, **non cita in alcun modo i docenti assunti, in quanto idonei nella graduatoria di cui al Decreto M.I.U.R. n. 82/2012.**

Ovviamente, come sempre, le concrete attuazioni di detta norma vengono demandate al C.C.N.I. sulla mobilità territoriale.

Orbene, per l'a.s. 2016/2017, la mobilità territoriale e professionale è stata regolata dal C.C.N.I. siglato in data 8 aprile 2016.

In particolare, nella fattispecie *de qua* assume rilievo quanto previsto dall'art. 6 del predetto C.C.N.I. sulla mobilità.

Detta norma, invero, introduce quattro fasi nelle operazioni di mobilità: la A), la B), la C) e la D) (da non confondersi, ovviamente, con le fasi di immissione in ruolo previste dalla L. 107 del 2015, che erano state denominate nello stesso modo).

La fase A) è riservata agli assunti entro il 2014/2015, i docenti in soprannumero e/o in esubero, ai quali è consentito presentare domanda di mobilità per tutti gli ambiti della provincia su tutti i posti vacanti e disponibili



oltre che su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano straordinario d'assunzione, provenienti da GAE.

Alla fase B), invece, possono partecipare, in primo luogo, gli assunti entro l'anno 2014/2015, i quali potranno presentare domanda di trasferimento anche per province diverse da quella di titolarità su tutti i posti vacanti di ciascun ambito, compresi quelli assegnati nel piano straordinario nelle fasi B e C ai docenti provenienti da GAE e, ciò, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia d'assunzione.

A questa fase, inoltre, in maniera come vedremo inopinata, possono partecipare anche gli assunti nell'anno scol. 2015/2016, da fasi B e C, del piano d'assunzione 2015/2016, provenienti dalle graduatorie di Merito del concorso 2012.

Detti soggetti potranno indicare nella domanda l'ordine di preferenza tra gli ambiti delle province.

Dunque, come è di tutta evidenza se sin confrontano le due disposizioni, **detta norma contrattuale introduce una disposizione né prevista, né, addirittura, abbozzata nell'art. 1, comma 108, legge n. 107/2015 (né, in verità in altre sue parti).**

La fase C), è – invece – destinata agli assunti nell'anno scol. 2015/2016, nelle fasi B e C, provenienti da GAE.

In questo caso, la mobilità riguarderà tutti gli ambiti territoriali e avverrà sui posti degli assunti nelle fasi B e C residuati dopo le precedenti fasi.

La fase D) non è rilevante nella trattazione del caso che ne occupa.

Questo, dunque, il quadro generale relativo alla mobilità.

B) Sempre in via preliminare, appare opportuno esaminare anche il D.M. n. 82/2012, con il quale è stato bandito il concorso a posti e cattedre.

L'art. 1 del bando – *lex specialis* della procedura – prevedeva che erano “...indetti, su base regionale, concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura di 11.542 posti e cattedre di personale docente nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di 1° e 2° grado, nonché di posti di sostegno, risultanti vacanti e disponibili in ciascuna regione negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015...”.

Il successivo art. 15 del bando di concorso prevede invece che: “La commissione giudicatrice provvede alla compilazione di una graduatoria di merito in cui sono inclusi i candidati che hanno superato la prova orale, attribuendo a ciascuno di essi un punteggio finale espresso in centesimi...”.

Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente approva la predetta graduatoria e con proprio decreto individua i vincitori pari al numero dei posti messi a concorso, dandone massima pubblicità.

La vincita del concorso e la conseguente assunzione a tempo indeterminato conferiscono ai candidati in possesso dei requisiti di ammissione... il titolo di abilitazione all'insegnamento...”.

Come si vede, il predetto bando indice un concorso nel quale la graduatoria di merito veniva redatta al solo fine di individuare i vincitori del concorso e, pertanto, il personale docente da immettere in ruolo, limitatamente ai posti disponibili indicati all'art. 1 dell'avviso.



Giova sottolineare che il citato bando, in nessuna sua parte, prevede che gli idonei non vincitori – una volta esaurito il contingente dei posti messi a concorso – avrebbero avuto diritto ad accedere ai ruoli di docente in ragione della posizione occupata nella graduatoria redatta da ciascun Ufficio Scolastico Regionale.

In buona sostanza, in ragione di quanto disposto dalla *lex specialis* della procedura, il D.M. 82/2012 non introduceva in alcun modo un nuovo canale per l'accesso ai ruoli di docente, parallelo alla GAE, che rimaneva pertanto limitato ai vincitori del concorso medesimo.

Ciò premesso la sentenza impugnata deve essere riformata per i seguenti motivi.

I – OMESSA PRONUNCIA – ERRATA INTERPRETAZIONE DELLE NORME LEGISLATIVE E CONTRATTUALI – TRAVISAMENTO DEI FATTI

I.1. Il giudice di prime cure in merito alla sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 96, L. 107/15, nella parte in cui consentiva l'immissione in ruolo dei docenti risultati idonei ma non vincitori del concorso del 2012, così argomentava il rigetto:

“In ricorso si chiede di sollevare questione di costituzionalità con riferimento all'art. 1 co. 96 L. 107/15 nella parte in cui ha consentito agli “*idonei non vincitori del concorso bandito con D.M. 82/12*” di “*partecipare al piano straordinario di assunzioni previsto dall'art. 1 co. 96 della L. 107/15*”.

Detta previsione, a parere dei ricorrenti, violerebbe i principi di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost. in quanto contrastante con la *lex specialis* della procedura di mobilità.

In realtà (posto che a parere dello scrivente la paventata lesione dei principi sopra richiamati non sussiste, non potendosi ritenere che l'apertura della procedura di mobilità agli idonei non vincitori di concorso esprima una violazione del principio di imparzialità né che determini un malfunzionamento dell'azione amministrativa), la questione di costituzionalità non può essere proposta perché dalla stessa non può scaturire alcun effetto utile per gli odierni ricorrenti.

Giova ricordare che l'effetto di una declaratoria di incostituzionalità è quello di determinare l'inapplicabilità della disposizione censurata con decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte (L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30), salvi in ogni caso i diritti quesiti.

La caducazione, cioè, può tangere solo i “rapporti pendenti”, non quelli già definiti.



Alla luce di tale premessa, pur a voler ritenere fondata la questione sollevata dai ricorrenti, non potrà essere mai accolta la richiesta di caducazione *“dei trasferimenti disposti sulla base delle sopra indicate norme”*, perché i trasferimenti ottenuti dagli idonei non vincitori di concorso rientrano fra i *“rapporti esauriti”* e non possono essere intaccati da una pronuncia di incostituzionalità. Quindi, la liberazione dei posti occupati dagli idonei non vincitori (invocata in ricorso a pag. 13) non potrebbe mai esservi e, conseguentemente, non potrebbe comunque trovare accoglimento la domanda di condannare l'amministrazione *“ad assegnare le sedi richieste prioritariamente dai ricorrenti medesimi”*.” (pag. 3 della sentenza)

I.1.1. In primo luogo, va rilevato come non sia condivisibile l'assunto del giudicante inerente la impossibilità di una declaratoria di incostituzionalità relativa alle norme indicate in ricorso in quanto le stesse, secondo il giudice, riguarderebbero rapporti già definiti e non rapporti ancora pendenti, e, dunque, la impossibilità di un effetto utile.

Come si vede, il giudicante sostiene che, dato che ormai i trasferimenti sono avvenuti e devono considerarsi rapporti già conclusi, anche ove le norme per le quali si è sollevata la questione di legittimità costituzionale, e che li hanno *“giustificati”*, fossero dichiarate incostituzionali tale declaratoria non farebbe venir meno i trasferimenti medesimi.

Sul punto va effettuato un chiarimento, il giudice di prime cure confonde il fatto che la norma impugnata riguardi le assunzioni, da cui poi scaturisce la possibilità di partecipare ai trasferimenti dei docenti illegittimamente assunti (idonei non vincitori di concorso), e non direttamente i trasferimenti.

Ciò detto, potrebbe obiettarsi che, a maggior ragione, l'assunzione va ormai intesa come rapporto chiuso e ciò impedirebbe di sollevare la questione di legittimità costituzionale, o, *rectius*, una declaratoria non



potrebbe travolgere né le assunzioni né i trasferimenti; tuttavia, non è così.

Invero, fino al momento in cui il CCNI dell'aprile 2016 non ha previsto la partecipazione ai trasferimenti degli assunti da concorso è evidente che non è mai sorto alcun interesse degli appellanti a verificare la legittimità costituzionale della norma che aveva consentito di instaurare i rapporti di lavoro, e cioè l'art. 1, comma 96 della L. 107 del 2015, e che, di conseguenza, ne consentivano appunto la partecipazione alla mobilità (anche perché, come si è detto in ricorso più volte tale categoria di assunti non è prevista nella mobilità straordinaria di cui al comma 108 del medesimo articolo 1, L. 107/15).

Pertanto, non può certo sostenersi che l'avvenuta assunzione copra e impedisca una declaratoria di incostituzionalità (peraltro, ed a maggior ragione, trattandosi dell'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego, tra l'altro ancora in essere, la correttezza costituzionale delle norme su cui la costituzione del rapporto si fonda appare ancor più rilevante), ove tale assunzione in un momento successivo costituisca la base di un illegittimo provvedimento che lede i diritti di un soggetto.

Così ragionando non si potrebbe sollevare mai alcuna questione di legittimità costituzionale ogni qualvolta un soggetto abbia appreso una utilità in danno di altri da una norma potenzialmente incostituzionale.

Infine, in merito all'argomentazione finale del giudice di prime cure, va ancora soggiunto che la partecipazione ai trasferimenti di una categoria di soggetti che non dovevano essere neanche assunti è evidente



che incida sui trasferimenti di altri docenti che devono “concorrere” ai medesimi trasferimenti

Peraltro, per quanto detto dal giudice di prime cure, giova sottolineare che le norme in questione sono state impugnate comunque prima che i trasferimenti fossero effettivamente effettuati e posti in essere.

Ed invero, il ricorso in primo grado è stato depositato in data 31 agosto 2016, cioè esattamente il giorno precedente a quello in cui i trasferimenti sarebbero diventati operativi.

Da tutto quanto precede appare evidente la erroneità della statuizione del giudice di prime cure che va pertanto riformata sul punto.

I.1.2. Ciò detto, vale la pena sottolineare come il giudice di primo grado erri anche nel ritenere che non sussista la paventata lesione dei principi costituzionali *“non potendosi ritenere che l'apertura della procedura di mobilità agli idonei non vincitori di concorso esprima una violazione del principio di imparzialità né che determini un malfunzionamento dell'azione amministrativa”*.

Sul punto, per non immorare, giova riportare la relativa parte del ricorso di primo grado (pagg. 11-14) in cui così si argomentava:

“L’aver consentito, con la legge n. 107/2015, la partecipazione al piano straordinario di assunzioni per l’anno scolastico 2015/2016, anche agli idonei non vincitori del concorso, di cui al D.M. 82/2012, **viola palesemente i principi di imparzialità e buon andamento della P.A. di cui all’art. 97 della Costituzione.**

Difatti, così facendo è stato violato quanto previsto dalla *lex specialis* della procedura concorsuale, estrinsecazione del potere di autonormazione della P.A., che – come noto – dev’essere rispettato, oltre che dai concorrenti, anche dall’amministrazione medesima.

Opinare diversamente significherebbe consentire all’amministrazione, una volta fissate le regole di un procedimento nell’esercizio del suo potere di autonormazione, di non rispettarle, cosa, evidentemente, non accettabile sia



sotto un profilo giuridico, anche solo per un problema di certezza del diritto, sia sotto un profilo meramente pratico e di buon senso.

In buona sostanza, non può consentirsi all'amministrazione di fare e disfare a proprio piacimento.

Ciò costituirebbe un comportamento certamente contrario al buon andamento dell'attività amministrativa (un tale comportamento, infatti, non sarebbe né efficiente, né efficace, solo per citare due dei più importanti principi che costituiscono estrinsecazione del richiamato principio costituzionale), nonché alla sua imparzialità (imparzialità che è garantita solo quando le regole del gioco non vengano cambiate in itinere o ex post).

Peraltro, la violazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento (a seguito della sostanziale modifica delle regole della procedura concorsuale di cui al D.M. 82 del 2012) risulta ancora più evidente, laddove si ponga attenzione alla circostanza che gli odierni ricorrenti, qualora avessero saputo che la mera idoneità avrebbe rappresentato un nuovo canale d'accesso al ruolo, avrebbero ben potuto decidere di partecipare alla selezione.

Invece, in quanto già inseriti in graduatoria provinciale ad esaurimento, i ricorrenti non hanno partecipato, perché – stante le posizioni occupate nella suddetta graduatoria – erano oramai prossimi, chi più chi meno, all'assunzione in ruolo (ed a ciò si aggiunga che gli stessi erano già abilitati, quindi sotto il profilo dell'acquisizione dell'abilitazione la partecipazione al concorso era inutile).

In conclusione, l'aver esteso la possibilità di essere immessi in ruolo anche agli idonei costituisce una evidente violazione dei precetti costituzionali richiamati, e, pertanto, è palese che **l'art. 1, comma 96, della legge n. 107/2015, è viziato da incostituzionalità nella parte in cui consente l'assunzione degli idonei non vincitori del concorso di cui al D.M. 82/2012, che, pertanto, vanno estromessi dal piano di straordinario di assunzioni per l'a.s. 2015/16.**

Per quanto qui di interesse, ciò comporta due conseguenze di non poco momento.

In primo luogo, detta estromissione renderebbe illegittime e prive di efficacia le norme del C.C.N.I. sulla mobilità per l'a.s. 2016/2017, relative al personale assunto per effetto dell'idoneità conseguita nel mentovato concorso, e quindi illegittimi e privi di efficacia i trasferimenti loro riguardanti, liberando così i posti per la mobilità in favore dei ricorrenti.

In secondo luogo, i trasferimenti di cui sono stati oggetto gli odierni ricorrenti sono altrettanto illegittimi ed inefficaci, e, pertanto, devono essere annullati o disapplicati, condannando conseguentemente l'amministrazione alla concessione dei richiesti trasferimenti nelle sedi precedenti a quelle che in effetti sono state assegnate, e, comunque, al rifacimento delle operazioni relative agli odierni ricorrenti.”.

A quanto sopra si aggiunga, ma questo vale per ogni censura che è evidente la lesione dei principi di meritocrazia, imparzialità e buon



andamento della P.A. quando in sede di trasferimento (ma il discorso vale anche in altre sedi come rilevato da svariata giurisprudenza) si preferiscano, nel senso che vengono movimentati prima soggetti (docenti) che hanno punteggio inferiore ad altri.

Da quanto precede appare evidente che le statuizioni del giudice di prime cure non siano affatto fondate e che vadano pertanto riformate con ogni conseguenziale statuizione in merito alla sollevata questione di legittimità costituzionale ed agli effetti che la stessa produrrebbe in merito ai mentovati trasferimenti.

I.2. In merito alla illegittimità del CCNI mobilità scuola dell'8 aprile 2016, alla sua violazione dell'art. 1, comma 108, l. 107 del 2015 ed al vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento sollevati in ricorso da pagina 14 a pagina 17 che illegittimamente avrebbero consentito agli idonei non vincitori di concorso di partecipare ai trasferimenti, così argomentava il giudice di primo grado:

“Con la seconda domanda i ricorrenti hanno chiesto di accertare la nullità delle disposizioni del CCNI mobilità per l'a.s. 2016/2017 tanto “*nella parte in cui prevede una precedenza sulla mobilità degli immessi in ruolo provenienti da Gae entro l'a.s. 2014/15*” e “*da graduatoria di concorso nell'a.s. 2015/16*” rispetto ai docenti provenienti da Gae ed immessi in ruolo nell'anno scolastico 2015/16, quanto nella parte “*in cui prevede la mobilità su scuola e non su ambito da parte dei docenti provenienti da Gae ed immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/15*”.

A parere dello scrivente, la precedenza dei docenti provenienti da graduatorie di merito rispetto a quelli provenienti da GAE non appare illogica né discriminatoria (posto che si tratta di due categorie eterogenee di soggetti) e, in ogni caso, esprime una scelta politica legislativa non sindacabile da parte della magistratura.

In ogni caso, nell'atto introduttivo non viene chiarito il perché, disapplicando le disposizioni contestate, i ricorrenti dovrebbero conseguire (con certezza aritmetica) l'assegnazione delle sedi da loro indicate come prima scelta.”



I.2.1. Le sopra riportate argomentazioni del giudice di prime cure non possono essere in alcun modo condivise.

Iniziando dall'ultima appare evidente che la disapplicazione della norma contrattuale che consente di partecipare ai trasferimenti agli idonei non vincitori da concorso comporta la vacanza di un altissimo numero di posti (basti vedere il bollettino dei trasferimenti depositato), dunque appare evidente l'interesse degli appellanti ad ottenere l'estromissione di tale categoria.

Il giudice peraltro sembra chiedere la matematica certezza che tale estromissione comporterebbe un trasferimento dei ricorrenti, oggi appellanti, ebbene sul punto deve ricordarsi che se è vero che è onere del ricorrente provare l'utilità di una statuizione del giudicante è altresì vero che quando tale prova è nella sostanza impossibile (diabolica) è controparte a dover fornire prova del contrario.

Orbene, nel caso di specie è praticamente impossibile per i ricorrenti acquisire gli elementi necessari a definire con matematica certezza l'esito delle operazioni ove fossero ripetute dal Ministero in caso di estromissione delle categorie indicate in ricorso.

Invero, per far questo si sarebbero dovute acquisire tutte le domande di tutti i partecipanti ai trasferimenti sia provenienti da concorso (fase B3) che da Gae (fase C), dunque migliaia di domande per la gestione delle quali lo stesso ministero ha dovuto sviluppare un algoritmo matematico (come è noto peraltro errato) in quanto la gestione di decine di migliaia di domande sarebbe stata impossibile per gli uffici ministeriali



e per tutti gli uffici scolastici provinciali.

Appare evidente come avrebbe dovuto essere il Ministero a fornire prova della mancanza di interesse dei ricorrenti, né che il Ministero, dopo aver agito in modo sia illegittimo ed errato possa “coprirsi” attraverso una richiesta impossibile di prova.

In buona sostanza, come possa chiedersi ai ricorrenti di dar prova di certezza matematica appare incomprensibile.

I.2.2. A quanto sopra detto si aggiunga che il giudicante non risponde affatto in merito alla illegittimità del contratto nella parte in cui prevede la partecipazione degli idonei non vincitori ai trasferimenti (lo farà solo in merito ai partecipanti alla fase D dei trasferimenti medesimi), determinando una omessa pronuncia sul punto.

Tale censura è pacificamente fondata e se ne chiede espressamente l'accoglimento.

A tal fine si riporta quanto argomentato in ricorso da pag. 14 a pag.

16:

“II.1. Si è già visto che l'art. 1, comma 108, L. 107/2015, prevede la mobilità straordinaria solo per gli assunti, nelle fasi B e C, da GAE e non anche per gli assunti da graduatorie di merito nelle predette fasi e per gli assunti della fase 0 ed A.

Tuttavia, contrariamente a quanto disposto dalla norma testé citata, l'art. 6 del C.C.N.I. Mobilità Scuola dell'8 aprile 2016, prevede che a detta mobilità partecipino anche gli assunti dal concorso del 2012, nelle fasi B e C, che potranno scegliere quale sede definitiva l'ambito della provincia dove sono stati assunti (Art. 6, comma 1, Fase B), n. 2).

Dunque, il citato **art. 6 del CCNI Mobilità deve ritenersi illegittimo in parte qua per contrarietà a disposizioni legislative di natura imperativa**, e, di conseguenza, deve essere annullato e/o disapplicato, con conseguenziale statuizione di illegittimità in merito ai trasferimenti riguardanti gli idonei che dovranno anch'essi essere annullati e/o disapplicati, comportando altresì che i posti resisi così disponibili siano



assegnati agli odierni ricorrenti (con precedente annullamento o disapplicazione dei trasferimenti agli stesi assegnati), o, quanto meno, che l'amministrazione provveda a rifare le operazioni senza gli idonei.

Peraltro, che le norme di cui alla legge 107/2015 non possono essere derogate da disposizioni contrattuali è espressamente previsto dal comma 196 dell'art. 1 della medesima legge, il quale espressamente prevede che: *“sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge”.*”.

Come si vede, il giudice di prime cure facendo riferimento solo alla parte del ricorso che solleva la illegittimità del CCNI *“nella parte in cui prevede una precedenza sulla mobilità degli immessi in ruolo provenienti da Gae entro l'a.s. 2014/15”* e *“da graduatoria di concorso nell'a.s. 2015/16”* rispetto ai docenti provenienti da Gae ed immessi in ruolo nell'anno scolastico 2015/16, quanto nella parte *“in cui prevede la mobilità su scuola e non su ambito da parte dei docenti provenienti da Gae ed immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/15”*, non risponde alla censura sopra riportata, che, peraltro, appare fondata e che determina la estromissione dai trasferimenti dei docenti idonei non vincitori di concorso.

Peraltro, appare appena il caso di evidenziare come, anche in questo caso, la illegittimità discende anche dalla violazione dei principi di meritocrazia, imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.) dato che si consente di trasferirsi prima degli appellanti a soggetti che hanno minor punteggio.

Invero, il motivo di censura rimane del tutto fondato e se ne chiede l'accoglimento con ogni conseguenziale statuizione, in particolare in merito al rifacimento delle operazioni di trasferimento ed al trasferimento degli appellanti negli ambiti di competenza che ad essi toccassero in



assenza degli idonei non vincitori.

I.2.3. Ciò detto, per quanto riguarda le precedenti statuizioni relative alla legittimità di una scelta legislativa in merito alle precedenze ed ai trasferimenti non su ambito appare opportuno ricordare che la censura era mossa al CCNI e non ad una norma, per cui le considerazioni in merito, relative ad una supposta insindacabilità del legislatore, sono del tutto errate (anche in considerazione della eventuale palese illegittimità costituzionale per la violazione del più volte richiamato art. 97 Cost.).

Invero, il motivo di censura rimane del tutto fondato ed anche in questo caso privo di risposta da parte del giudicante, pertanto, se ne chiede l'accoglimento con ogni conseguenziale statuizione, in particolare in merito al rifacimento delle operazioni di trasferimento ed al trasferimento degli appellanti negli ambiti di competenza che ad essi toccassero in assenza degli idonei non vincitori.

Sul punto peraltro, per non immorare, si riportano le argomentazioni svolte in sede di ricorso (pagg. 16-17): “**II.2.** Ma le disposizioni relative alla fase B dell’art. 6 del C.C.N.I. sulla mobilità per l’anno scol. 2016/2017, sono illegittime non solo perché inseriscono in questa fase docenti per i quali la legge non prevede la partecipazione alla mobilità straordinaria, ma anche con riferimento alle priorità riconosciute ai docenti assunti entro l’anno scol. 2014/2015 (art. 6, comma 1, Fase B), n. 1).

Ed invero, l’art. 1 della legge n. 107/2015, al comma 108, dispone che detto personale possa partecipare, in deroga al vincolo triennale, ad una mobilità straordinaria, con titolarità su ambito.

A tale mobilità straordinaria possono partecipare anche i docenti provenienti da Gae, assunti in fase B o C, sempre, a norma della disposizione citata, con mobilità su ambito.

Ora, mentre l’art. 6, CCNI Mobilità dell’8 aprile 2016, per i docenti provenienti da Gae segue pedissequamente il dettato del comma 108, e mantiene la mobilità solo su ambito (art. 6, comma 1, Fase C), per i docenti immessi in ruolo entro l’a.s. 14/15, prevede che detta mobilità avvenga su scuola e non su ambito (art. 6, comma 1, Fase B), n. 1).



Anche in questo caso è evidente che la previsione contrattuale sia posta in violazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 108, L. 107 del 2015, anche considerando che, come sopra rilevato, il medesimo art. 1, al comma 196, espressamente prevede che: *“sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge”*.

Pertanto, l'art. 6, del CCNI Mobilità deve essere considerato illegittimo *in parte qua* per contrarietà a disposizioni legislative di natura imperativa, e, di conseguenza, deve essere annullato e/o disapplicato, con conseguenziale statuizione di illegittimità in merito ai trasferimenti riguardanti gli idonei che dovranno anch'essi essere annullati e/o disapplicati, comportando altresì che i posti resisi così disponibili siano assegnati agli odierni ricorrenti (con precedente annullamento o disapplicazione dei trasferimenti agli stesi assegnati), o, quanto meno, che l'amministrazione provveda a rifare le operazioni senza gli idonei.

Ciò comporta una evidente disparità di trattamento relativamente ai docenti provenienti da Gae, i quali potendo indicare solo l'ambito sono in posizione deteriore rispetto a chi può indicare direttamente la scuola richiesta.”.

In buona sostanza, il giudice di prime cure ancora una volta erra nel ritenere le norme impugnate frutto di una legittima scelta legislativa, che non esiste, e, inoltre, non dà alcuna risposta alle censure esplicitamente mosse dai ricorrenti nella parte sopra riportata del ricorso che, peraltro, si devono ritenere fondate determinando così la riforma della sentenza appellata e l'accoglimento delle domande di primo grado.

I.3. Infine, in merito alla partecipazione in fase D il giudice rileva:

“In ultimo, in ricorso si chiede di appurare l'illegittimità delle *“disposizioni relative alla fase <<D>>, nella parte in cui si consente agli assunti da graduatorie di merito (D.M. 82/2012) di partecipare ai movimenti interprovinciali, nonostante l'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, abbia introdotto la mobilità straordinaria solo per gli assunti nelle fasi <> e <<C>> (fasi di cui alla legge n. 107/2015) da <<graduatorie ad esaurimento>>”,* con conseguente caducazione (ancora una volta) dei trasferimenti disposti in esecuzione delle disposizioni contestate e condanna del MIUR ad assegnare le sedi ai ricorrenti secondo gli ordini di preferenza.

Anche con tale domanda, i ricorrenti mirano ad ottenere la liberazione dei posti occupati (a loro dire) per effetto di trasferimenti illegittimi di altri colleghi, al fine di poter ottenere la condanna della P.A. a procedere all'assegnazione nei loro confronti dei posti così liberati.



A monte va detto sulla riferita contrarietà dell'art. 6 del CCNI mobilità rispetto all'art. 1 co. 108° L. 107/15 sussiste qualche valida ragione di dubbio.

Il Contratto Collettivo può infatti derogare alla legge, purché la deroga non violi il *favor laboratoris*. L'art. 1 co. 96° L. 107/15 vieta solo alla contrattazione collettiva di adottare disposizioni “*contrastanti*” con i dettami del detto corpo legislativo, ferma restando la facoltà di integrarne le previsioni.

Nel caso di specie, l'ampliamento della mobilità ad un numero di docenti maggiori di quello originariamente programmato dalla legge (incluso anche coloro che vennero assunti nell'ambito della fase zero, della fase A e della fase D) non determina un *contrasto* (in senso stretto) rispetto alle previsioni della L. 107/15, né produce in modo diretto effetti sfavorevoli per i lavoratori; al contrario, ha effetti favorevoli per taluni di essi. Infatti, il pregiudizio lamentato dai ricorrenti concerne solo un effetto indiretto del detto ampliamento, ossia, il fatto che l'aver agevolato la posizione dei colleghi possa aver determinato la perdita di qualche sede nell'ambito preferito.

Ad ogni modo, anche a voler sorvolare sulle considerazioni che precedono, va detto che comunque non è stato dedotto né provato il numero di posti che, effettivamente, verrebbe liberato per effetto della disapplicazione dell'art. 6 del CCNI e, conseguentemente, non è possibile sapere se alcuno dei ricorrenti avrebbe avuto la concreta possibilità di ottenere il trasferimento nell'ambito territoriale preferito. In definitiva, la domanda di assegnazione de “*le sedi richieste prioritariamente dai ricorrenti medesimi*” dovrebbe essere comunque rigettata, non essendo stato provato il diritto di ciascuno dei ricorrenti a ricoprire una determinata sede.” (pag. 4 della sentenza).

Come si vede, in questa sede il giudice di prime cure sembra dare ragione ai ricorrenti sulla illegittima estensione agli idonei non vincitori di concorso delle procedure di mobilità salvo poi rilevare la impossibilità di accogliere la censura in quanto non sarebbe provato l'effetto positivo della estromissione di tali docenti.

Ora, in merito a questo valga quanto argomentato sopra e cioè, in sostanza, che avrebbe dovuto essere il Ministero a dimostrare la inutilità di tale estromissione per i ricorrenti, e che, dunque, anche operandola agli stessi, o a parte di essi, non sarebbe spettato il trasferimento, dato che per i ricorrenti trattasi di *probatio diabolica*.

Peraltro, non è neanche vero che non si determina il numero di



posti liberati, in quanto se i docenti di fase B3 sono estromessi tutti i posti dagli stessi occupati si rendono liberi (quasi un centinaio) e ben si può intendere come agli appellanti, visto l'elevato punteggio da molti detenuto, spetterebbe con quasi assoluta certezza uno dei posti lasciati liberi.

Detto ciò, appare evidente che in caso di statuizione favorevole il Ministero, come ribadito più volte, dovrebbe rifare le operazioni senza gli idonei non vincitori, che è il fine ultimo del ricorso di primo grado, e che, dunque, ben il giudice può statuire la disapplicazione della norma (sempre tenendo conto della citata *probatio diabolica*).

Ciò argomentato, appare opportuno esaminare e rilevare la infondatezza anche delle argomentazioni precedenti ed inerenti la possibilità di inserire in contratto soggetti differenti a quelli normativamente previsti.

Sotto tale profilo, va rigettata come infondata l'argomentazione relativa al fatto che la previsione contrattuale produca un contrasto non in senso stretto.

Intanto, perché non si intende cosa tale locuzione voglia dire (il contrasto o c'è o non c'è), in secondo luogo, in quanto il contrasto è, invece, palese dato che la categoria degli idonei non vincitori non è legislativamente prevista come categoria che rientra nella mobilità, e, infine, perché le norme di cui alla legge 107/2015 non possono essere derogate da disposizioni contrattuali è espressamente previsto dal comma 196 dell'art. 1 della medesima legge, il quale espressamente prevede che:



“sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge”.

Da ciò discende, invece, il palese contrasto tra norma contrattuale, illegittima, e norma legislativa, e pertanto, la prima va disapplicata, comportando il rifacimento delle operazioni da parte del Ministero.

Inoltre, va contestata la conclusione del giudice di prime cure in merito al fatto che l'estromissione degli idonei non vincitori dai trasferimenti non produca effetti favorevoli per i ricorrenti.

Su tale punto, per non immorare, si richiama quanto argomentato *supra*, ricordando semplicemente che l'assenza di migliaia (e nel caso della provincia di Trapani, di centinaia) di docenti che hanno partecipato ai trasferimenti (gli idonei non vincitori), e che non ne avrebbero avuto diritto, libera un numero elevatissimo di posti che consentirebbe agli appellanti se non di avere gli ambiti della provincia di Trapani di avvicinarvisi notevolmente (si tenga conto, infatti, che gli appellanti sono tutti stati trasferiti lontanissimo dalle proprie residenze)

I.4. Infine va richiamata la circostanza che il giudice nulla dice in merito alle censure mosse dai ricorrenti al punto III del ricorso (pagg. 18-22) che qui dunque appare opportuno riportare per chiederne l'accoglimento.

“Peraltro, deve rilevarsi come le superiori disposizioni pattizie, oltre ad essere in contrasto con norme di legge, sono irragionevoli, illogiche ed introducono una chiara disparità di trattamento tra gli assunti da GAE, nelle fasi B e C e i docenti assunti entro l'anno scol. 2014/2015, nonché con i docenti assunti da Graduatorie di Merito.

Difatti, non si comprendono le ragioni per cui un docente di ruolo, assunto nel 2015/2016 da GAE, ed uno assunto – sempre da GAE – in anni precedenti, debbano essere trattati diversamente, considerato che il contratto



prevede già che – nella valutazione del punteggio – si tenga conto degli anni di ruolo di ciascun aspirante al trasferimento.

E, a maggior ragione, non vi sono ragioni logiche che possono supportare una disparità di trattamento tra gli assunti da graduatorie di merito e quelli assunti da GAE nelle fasi B e C.

Infatti, in questo caso, la diversità di trattamento avverrebbe tra personale assunto nell'ambito del piano straordinario d'assunzione (in sostanza, nello stesso momento).

Peraltro, a nulla varrebbe affermare che la diversità deriva dal fatto d'essere risultati idonei ad un concorso pubblico, considerato che nelle GAE avevano avuto accesso anche gli abilitati dei precedenti concorso (1990, 1995, 1999, 2001, etc....).

Ed ancora, deve rilevarsi come, con riferimento agli assunti da Graduatorie di Merito, l'irrazionalità è ancor più marcata laddove si consideri che detto personale gode di una precedenza sugli ambiti della provincia di assunzione, nonostante abbia conseguito l'idoneità in un concorso regionale, mentre gli assunti da GAE, ossia da una graduatoria provinciale, non godono di alcuna precedenza negli ambiti della provincia di inserimento in GAE.

Infine, altre tre rilievi che sottolineano come sia illogica la preferenza accordata agli idonei del concorso e, dunque, come vi sia una ingiustificata disparità di trattamento (si ricorda, peraltro, che tale "preferenza" comporta, in sostanza, che gli odierni ricorrenti abbiano ottenuto tutti i trasferimenti al di fuori della Regione Sicilia).

In primo luogo, giova ricordare che lo scopo della L. 107 del 2015, è quello di assorbire il cosiddetto fenomeno del precariato.

Ora, sotto tale aspetto, va considerato che i cosiddetti precari sono i docenti inseriti in Gae e che, di volta in volta, in attesa della immissione in ruolo, ottengono supplenze.

Ciò, come si è avuto modo di vedere, si è riflettuto anche sul piano straordinario di mobilità previsto dall'art. 1, comma 108, L. 107 del 2015: infatti, si è rilevato più volte, ad esso oltre agli immessi entro il '14/15, possono accedere solo i docenti provenienti da Gae, assunti nell'a.s. 2015/16, nelle fasi B e C, e non altre tipologie di docenti.

Se dunque, lo scopo della legge sulla Buona Scuola è innanzitutto quello di assorbire i precari, e di ciò si tiene palesemente conto anche per la mobilità straordinaria, non si intende come in sede di applicazione pattizia della stessa normativa, possa essere previsto che alla stessa mobilità partecipino categorie di soggetti, e cioè gli idonei del concorso del 2012.

Una tale previsione, dunque, viola espressamente l'art. 1, comma 108, L. 107/15, ma anche, è palese, lo spirito e la *ratio* della norma.

A ciò si aggiunga che, anche ove si volesse mettere su uno stesso piano gli idonei non vincitori del concorso del 2012 con i docenti inseriti in Gae, appare evidente (così come giustamente prevede l'art. 1, comma 108, L. 107 del 2015) che siano questi ultimi a dovere, in caso, esser preferiti,



posto che l'ultimo docente ad essere inserito in graduatoria lo è stato nell'anno scolastico 2008/09, mentre gli idonei, come ovvio, sono nella graduatoria concorsuale solo dal 2012.

In secondo luogo, molti degli odierni ricorrenti hanno anche partecipato ad un corso al fine di poter attuare un progetto su base regionale contro la dispersione scolastica (ed ugualmente ciò è accaduto nelle altre regioni).

Appare quantomeno singolare che un docente che abbia partecipato a tale corso, sul quale l'amministrazione scolastica ha ingentemente investito in tempo e risorse, ed abbia svolto attività specifica all'interno di tale progetto, adesso venga trasferito ad altri ambiti al di fuori della Regione che detti corsi ha finanziato, determinando così una perdita di professionalità acquisita sul campo.

Anche in considerazione di questi tre elementi non si vede come possa, anche solo pattiziamente, preferirsi o favorirsi, rispetto ai docenti in Gae, gli idonei non vincitori del concorso del 2012: tale favore è palesemente ingiustificato e determina una palese disparità di trattamento che comporta la illegittimità delle norme che la prevedono.”.

A tali argomentazioni appare opportuno aggiungere, cosa che si è rilevata comunque già in sede di discussione e note in primo grado, l'assoluta disparità di trattamento e la violazione dei principi di meritocrazia e buon andamento della P.A. ove si consenta, come accaduto nel caso de quo, a soggetti con punteggi inferiori di essere trasferiti prima di altri docenti, come gli appellanti, che hanno punteggio superiore.

Per i suesposti motivi, gli appellanti, *ut supra* rappresentati e difesi,

chiedono

in integrale riforma dell'appellata sentenza, che codesta Eccellentissima Corte d'Appello accolga con qualsivoglia statuizione l'appello proposto e le domande di primo grado che qui si devono intendere integralmente trascritte e riproposte, anche, ove e per quanto occorra, accogliendo le sollevate questioni di legittimità costituzionale e, sempre ove e per quanto occorra, disapplicando e/o annullando il CCNI dell'8 aprile 2016.



Con condanna alle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che la presente causa ha valore indeterminabile e che il C.U. versato è di € 388,50.

Trapani 28 febbraio 2019

Avv. Giovanni Ciaravino



**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ
DELLA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende i ricorrenti giusta procura da considerarsi apposta in calce all'atto introduttivo del soprascritto ricorso, espone e chiede

PREMESSO

che il ricorso ha per oggetto l'accertamento della illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 96, L. 107/15, nella parte in cui dispone che vengano immessi in ruolo anche gli idonei non vincitori del concorso di cui al D.M. 82 del 2012, nonché l'accertamento della nullità delle norme del CCNI – Mobilità Scuola dell'8 aprile 2016, che prevedono che alla mobilità straordinaria partecipino gli idonei non vincitori del concorso di cui al D.M. 82 del 2012, e di quelle che prevedono che i predetti idonei non vincitori del concorso, nonché gli immessi da Gae anteriormente all'anno scolastico 2014/15, partecipino a tale mobilità straordinaria anteriormente ai docenti immessi in ruolo nell'anno scolastico 2015/16 e provenienti da Gae.

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti idonei non vincitori del concorso di cui al D.M. 82 del 2012, che - in virtù della declaratoria di nullità delle norme contrattuali o legislative o della declaratoria di incostituzionalità di queste ultime, perderebbero la immissione in ruolo o i trasferimenti così come ottenuti per l'anno scolastico 2016/17.



Altresì, sono potenzialmente controinteressati anche i docenti immessi in ruolo da Gae anteriormente all'anno scolastico 2014/15;

RILEVATO CHE

La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti che, in ipotesi dell'accoglimento delle domande del soprascritto ricorso, perderanno l'immissione in ruolo o la sede agli stessi assegnata nella mobilità straordinaria 2016/17;

CONSIDERATO

- che la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- che l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "*[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*";
- che la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per i ricorrenti;
- che il Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;



-che il TAR Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 C.P.C., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (si vedano, tra le tante, le ordinanze del TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);

-che anche i Tribunali di Genova e di Alba, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che "[...] *l'urgenza e la informatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale)* giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; **applicando pertanto l'art. 151 c. p. c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]**" (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M. I. U. R).

RILEVATO, INFINE, CHE

tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi



di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:
http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c. p. c, con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in Gazzetta ufficiale,

VOGLIA AUTORIZZARE

La notificazione del ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza:

- a) quanto ai potenziali contro interessati evocati in giudizio tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del Miur ed inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di tale pubblicazione, o, in subordine, tramite regolari pubblici proclami;
- b) quanto alle amministrazioni convenute mediante consegna di copia all'Avvocatura Distrettuale dello Stato ed ai procuratori costituiti.

Trapani 28 febbraio 2019

Avv. Giovanni Ciaravino

